



32632-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luigi Marini - Presidente -  
Vito Di Nicola  
Angelo M. Socci  
Claudio Cerroni - Relatore -  
Maria Cristina Amoroso

Sent. n. sez. 1016  
CC - 25/05/2021  
R.G.N. 1753/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
(omissis) ; nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 09/12/2020 della Corte di Appello di Trento sez. dist. di Bolzano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2020, la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento, in sede di rinvio dopo l'annullamento della prima decisione da parte di questa Corte di legittimità, ha complessivamente condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare a (omissis) , quale indennizzo per errore giudiziario e riconosciuto un concorso di colpa del ricorrente nella misura del 20%, le somme in linea capitale di: **a)** € 345.240,48 a titolo di indennizzo dovuto in base al cd. parametro aritmetico; **b)** € 14.347,20

quale maggiorazione sotto il profilo del danno biologico temporaneo e del danno morale durante il periodo di detenzione; **c)** € 17.262,02 per l'ulteriore danno esistenziale durante il periodo di detenzione; **d)** € 33.846,40, quale indennizzo del danno biologico permanente, del danno morale e del danno esistenziale successivamente alla cessazione del periodo di detenzione; **e)** € 33.846,62 per il danno patrimoniale, oltre agli accessori colà analiticamente evidenziati e alle spese processuali, compensate per un terzo e nella misura ivi indicata, ponendo infine gli oneri di CTU per un terzo a carico del ricorrente *(omissis)* e per i restanti due terzi a carico dell'Amministrazione finanziaria.

2. Avverso la predetta decisione l'interessato ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro complessi motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine al *quantum* dell'indennizzo totale riconosciuto.

In particolare, secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata aveva correttamente preso le mosse dal cd. parametro aritmetico di € 235,82 di indennizzo per ogni giorno di ingiusta detenzione, e quindi di complessivi € 345.240,48 in linea capitale per i 1830 giorni di ingiusta restrizione di libertà.

2.1.1. Ciò posto, quanto alle altre voci è stata ritenuta l'illogicità della motivazione quanto alla mancata liquidazione del danno morale e del danno esistenziale relativi al periodo di non detenzione. Invero, a norma dell'art. 643 cod. proc. pen. il Giudice avrebbe dovuto tenere conto di tutti i pregiudizi ricollegabili al processo penale, e non solamente all'ingiusta condanna, con risarcimento di danno biologico, morale ed esistenziale, quali differenti categorie di pregiudizio.

2.1.2. Il ricorrente *(omissis)* ha altresì ritenuto l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata liquidazione del danno morale durante il periodo di detenzione, mentre in specie si trattava di un pregiudizio peculiare superiore alla media, in quanto derivante da carcerazione ingiustamente subita.

2.1.3. E' stata altresì censurata la motivazione in ordine al *quantum* dell'indennizzo relativo al danno esistenziale sofferto dal *(omissis)* durante la detenzione, nella misura del 5% del cd. parametro aritmetico, misura certamente insufficiente rispetto ai pregiudizi al bene vita complessivamente sofferti.

2.1.4. Vi è, infine, doglianza quanto al mancato indennizzo per la voce relativa al danno alla reputazione, atteso che il relativo pregiudizio doveva considerarsi provato *per tabulas* in ragione anche della diffusione informatica delle notizie tramite i quotidiani *on line*, con la possibilità quindi che la vicenda giudiziaria venisse conosciuta in Ungheria, Paese di origine del ricorrente.

2.2. Col secondo motivo è stata contestata la regolamentazione delle spese di giudizio, siccome parzialmente compensate. Al contrario, l'Amministrazione

aveva negato integralmente il diritto all'indennizzo, e la somma originariamente richiesta in tre milioni di euro era analoga a quanto liquidato in fattispecie simili. In ragione di ciò gli oneri di lite dovevano essere posti per intero a carico della resistente Amministrazione.

2.3. Col terzo motivo è stata parimenti denunciata l'illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle spese concernenti il secondo consulente tecnico di parte, attesa la mancata prova di documentazione fiscale (mentre la fattura non era stata emessa solamente per cortesia in attesa della liquidazione).

2.4. Col quarto motivo è stata dedotta illogicità della motivazione in sede di liquidazione delle spese di giudizio, dal momento che la lite era stata considerata di difficoltà media ed era stato fatto ricorso ad un errato valore della causa.

Al contrario i parametri medi avrebbe dovuto essere aumentati anche fino all'80% in relazione all'opera prestata, mentre lo scaglione di riferimento avrebbe dovuto essere quantomeno quello indicato tra 520 mila ed un milione di euro.

2.5. E' stata infine depositata memoria a norma dell'art. 611 cod. proc. pen., in esclusiva replica al ricorso per cassazione contestualmente proposto dall'Amministrazione finanziaria nei riguardi della medesima ordinanza.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso dell'interessato.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.

4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, con la richiamata sentenza di annullamento la Quarta Sezione di questa Corte (Sez. 4, n. 10236 del 3 marzo 2020) aveva invero annotato, in primo luogo, che il (omissis) aveva subito detenzione carceraria dal 27 maggio 2008 al 7 giugno 2013.

4.1.1. Ciò posto, aveva parimenti rilevato che *"la Corte di appello nel giudizio di riparazione ha provveduto a espletare una consulenza medico legale per la valutazione del danno non patrimoniale...In particolare ha evidenziato che la perizia ha accertato che a seguito della detenzione il ricorrente ha sviluppato un disturbo dell'adattamento di moderata gravità, cui è seguita un'invalidità temporanea del 25% ed un'invalidità permanente del 15-20% senza menomazioni della capacità lavorativa...il perito ha individuato il danno biologico permanente globale tra il 15 e il 20 % e il danno biologico temporaneo relativo al periodo di detenzione nel 10%. Conseguentemente: - **per il danno biologico permanente**, inteso come compromissione della integrità psicofisica, riferita al disturbo dell'adattamento minore con umore deflesso persistente reattivo nella*

*misura del 15%, ha riconosciuto euro 42.308,00 (sulla base delle tabelle di Milano 2018/2019, in relazione al momento della scarcerazione 2013); - per il danno non patrimoniale, comprensivo anche del morale soggettivo patito durante la detenzione, del danno biologico temporaneo e del danno esistenziale, ha riconosciuto euro 150.000,00; - per il danno patrimoniale 42.308,28 euro (corrispondente ad anni 5 di retribuzione, calcolata in euro 545,00 al mese per tredici mensilità oltre gli interessi e la rivalutazione dal maggio 2008 al 7 marzo 2019)".*

4.1.2. In esito all'impugnazione, e confermata la percentuale di concorso causale a carico del richiedente, la Quarta Sezione ha quindi ritenuto che meritasse *"accoglimento la doglianza che si riferisce alla mancata valutazione ai fini dell'indennizzo del periodo di ingiusta detenzione e quindi della riconducibilità di una parte dei danni vantati alla originaria misura cautelare e non solo alla condanna...E' vero che l'art. 643 c.p.p., comma 1 prende in considerazione, per stabilire l'entità della riparazione per l'errore giudiziario, la durata della eventuale espiazione della pena o internamento, oltre alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, e non ricomprende invece espressamente le conseguenze derivanti dalla privazione della libertà personale a diverso titolo. Ma un'interpretazione riduttiva, fondata esclusivamente sulla lettera della norma indicata, non sarebbe condivisibile"*. Ciò posto, la Corte ha quindi affermato che *"la domanda relativa alla riparazione dell'errore giudiziario possa comprendere anche quella per la riparazione dell'ingiusta detenzione eventualmente subita"*, senza applicazione del *"tetto massimo previsto dall'art. 315 cod. [proc.] pen. di 516.456,00 euro stabilito per l'ingiusta detenzione, anche se da tale parametro di riferimento tuttavia può trarsi un criterio di massima di quantificazione pro die"*.

4.1.3. Affermata poi la diversità ontologica tra riparazione e risarcimento del danno, secondo la pronuncia di legittimità *"l'ordinanza impugnata si è attenuta essenzialmente a tale principio laddove ha affermato di procedere in via equitativa alla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale inteso come compromissione della salute quale danno dell'integrità psico-fisica del richiedente comprensivo del danno morale inteso come sofferenza soggettiva e del danno esistenziale come privazione della libertà"*.

4.1.4. In conclusione, pertanto, *"per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico permanente è stato chiarito che lo stesso è costituito dalla compromissione dell'integrità psicofisica della persona alla quale si accompagna una perdita o riduzione di funzioni vitali, anche non definitiva. Ed è stato ulteriormente precisato che il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di*

*questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzionati parametri tabellari”.*

4.1.5. In considerazione di ciò, è stato osservato che *“la Corte territoriale ha valutato e motivato adeguatamente l’importo indennizzabile del danno biologico permanente da disturbo dell’adattamento minore, nella misura del 15%, che, sulla base degli elementi di valutazione offerti dall’accertamento della perizia medico-legale, ha liquidato in euro 42.308,00, dando conto dei parametri di riferimento e ciò in applicazione delle tabelle di Milano 2018/2019”.*

Al contrario, *“in base all’art. 643 c.p.p., comma 1, che fa espresso riferimento all’errore giudiziario e alle conseguenze (personali e familiari) della condanna, il giudice è tenuto a risarcire, ricorrendone le condizioni, oltre i danni patrimoniali, anche il danno biologico, quello morale nonché il danno esistenziale, trattandosi di differenti ed autonome categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale...Pertanto nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale (nella sua globalità e in tutte le sue peculiari e concrete sfaccettature, comprensivo del danno morale soggettivo, del danno esistenziale, del danno biologico temporaneo), quantificato in euro 150.000,00, il provvedimento impugnato viola i principi di ragionevole adeguatezza che devono ispirare la delibazione equitativa del giudice della riparazione, in quanto fissa un importo indennitario che, non solo non è ancorato ad alcun parametro e criterio riconoscibile, ma non tiene conto della durata della custodia cautelare, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà. Il giudice del rinvio dovrà quindi uniformarsi a tali principi di diritto verificando l’esistenza di un danno non patrimoniale riconducibile alla ingiusta detenzione diverso ed ulteriore rispetto a quello biologico permanente”.*

4.1.6. Ciò premesso quindi in relazione ai termini del disposto annullamento, non vi era più discussione – a parte la percentuale di concorso di colpa determinata nel 20% - né sulla quantificazione del danno patrimoniale né in merito alla liquidazione del danno biologico permanente, del danno morale e del danno esistenziale sofferti successivamente al periodo di detenzione, laddove gli importi determinati nel dispositivo di condanna recato dall’ordinanza impugnata sono stati adesso già considerati al netto della percentuale di responsabilità.

4.1.6.1. In relazione a ciò, l’ordinanza censurata – come è stato correttamente evidenziato dalle stesse conclusioni del Procuratore generale – si è posta ed ha affrontato il problema del danno morale e del danno esistenziale nell’epoca successiva alla detenzione. Al riguardo la Corte territoriale ha assunto, da un lato, che la richiesta del ristoro di detti affermati pregiudizi era comunque coperta dall’intangibilità della valutazione già operata in relazione alla liquidazione del danno biologico permanente, atteso altresì il carattere

tendenzialmente omnicomprensivo delle cd. tabelle milanesi; d'altro canto ha sottolineato – con una considerazione che non è stata specificamente censurata in relazione a tale peculiare aspetto – che faceva difetto la prova che di tali affermati pregiudizi si potesse parlare in termini ulteriori rispetto a quanto già determinato, in ossequio ed adempimento all'entità *standard* già determinata dalle tabelle.

4.1.6.2. Parimenti, quanto al danno morale per il periodo di detenzione, più precisamente l'ordinanza impugnata non ha disatteso la richiesta ovvero negato la possibilità di indennizzare il pregiudizio, ma ha ritenuto che non vi fosse prova del pregiudizio "ulteriore" rispetto a quanto già determinato dal parametro *standard* siccome fissato, e a differenza invece di quanto ulteriormente previsto (così sciogliendo la riserva precedentemente formulata, quanto all'individuazione di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quanto già coperto dall'indennizzo determinato in base al cd. parametro aritmetico di euro 235,82/die) per il danno biologico non temporaneo e per il danno esistenziale, sempre in relazione al periodo detentivo.

4.1.6.3. In relazione poi alla contestata determinazione - nel 5% del parametro aritmetico già liquidato - del *quantum* concernente l'ulteriore indennizzo per il danno esistenziale sofferto, è stato ad es. osservato che in tema di quantificazione della somma dovuta per ingiusta detenzione, il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purché essi non risultino illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzionati parametri tabellari (Sez. 4, n. 36442 del 23/05/2013, Li Calsi, Rv. 256828). Al riguardo, alcuna manifesta irragionevolezza può dirsi evidenziata, tenuto conto che il riferimento al cd. parametro aritmetico consente comunque di ovviare alla lacuna evidenziata in sede di annullamento quanto all'assenza di parametri e che, in definitiva, il ricorso al criterio equitativo non si pone nell'alveo dell'illogicità, tenuto invero conto che si tratta non del danno esistenziale in sé ma di un pregiudizio ulteriore ritenuto meritevole di indennizzo adeguato.

4.1.6.4. Del pari, quanto al danno da reputazione, il ricorrente ha in realtà lamentato che l'ordinanza impugnata si fosse riferita ai contenuti del primo provvedimento annullato, che aveva disatteso l'istanza sotto il profilo del difetto di prova in ordine a qualsivoglia eco della vicenda nel Paese di origine del ricorrente. Trattasi pertanto di valutazione di merito, con la quale il ricorrente neppure si confronta specificamente, atteso che la ritenuta visibilità dei quotidiani *on line* nulla comunque attesta circa la concreta eco del fatto nello Stato di provenienza, e si traduce in un mero disaccordo con la decisione resa.

4.2. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione.

Come è stato ricordato anche dal Procuratore generale, infatti, la giurisprudenza civile di questa Corte è ferma nel ritenere che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Sez. 2, n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; Sez. 2, n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389).

4.2.1. La valutazione della Corte di merito, pertanto, va senz'altro esente da rilievo, avendo fatto uso non censurabile del potere discrezionale alla medesima spettante.

4.3. Per quanto, poi, riguarda il terzo motivo di impugnazione, esso è parimenti infondato, atteso che la Corte territoriale si è limitata ad osservare che l'esborso rivendicato a fronte delle prestazioni del secondo consulente di parte non era stato provato, risultando in atti solamente la richiesta di pagamento inoltrata dal professionista tramite posta elettronica.

4.4. In relazione all'ultimo profilo di doglianza, appaiono per vero del tutto adeguati i rilievi del Procuratore generale, atteso che – per un verso – è stato ritenuto illogico un mero diverso apprezzamento del Giudice in ordine al grado di complessità della vertenza, rispetto a quanto sostenuto dalla parte ricorrente. Laddove, al riguardo, in tema di spese processuali ed in applicazione dei principi della giurisprudenza civile, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi (che in specie non rileva), la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, n. 4782 del 24/02/2020, Rv. 657030; cfr. altresì Sez. 3, n. 6110 del 04/03/2021, Rv. 660606).

D'altro canto, in relazione allo scaglione di riferimento, esso è stato legittimamente riferito – anche in esito ai conteggi siccome allegati dal ricorrente – alla somma infine attribuita, al netto della riduzione del 20% per il non contestato concorso di colpa.

4.4.1. Anche la censura da ultimo svolta non appare quindi meritevole di accoglimento.

5. Alla complessiva infondatezza dei motivi di impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 25/05/2021

Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente

Luigi Marini

